



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore Penale

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(LUGLIO 2023)

Rel. n. 36/2023

Roma, 01 settembre 2023

SOMMARIO

PARTE I. DIRITTO PENALE	2
1) Circostanze del reato: una nuova declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.	2
2) Sospensione del procedimento con messa alla prova: infondatezza della q.l.c. dell'art. 168- <i>bis</i> , primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. -	3
3) Differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Legge "Cartabia"): infondatezza delle q.l.c. dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, conv., con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, par. 1, CEDU e 15, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici	4
PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE	6
1) Intercettazioni "dirette"/"indirette" e intercettazioni "casuali" di conversazioni di deputato: risoluzione di conflitto di attribuzioni tra Sezione disciplinare del CSM e Camera dei Deputati.....	6
2) Riconducibilità alla nozione di «sequestro di corrispondenza», a norma dell'art. 68, terzo comma, Cost., dell'acquisizione di messaggi di testo inviati a mezzo <i>WhatsApp</i> e posta	

elettronica da o per membri del Parlamento: risoluzione di conflitto di attribuzioni tra Senato della Repubblica e Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze.....8

- 3) Incompatibilità del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l'incidente di esecuzione «che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte»: infondatezza della q.l.c. dell'art. 34 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, Cost.10

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE11

- 1) Mancata previsione, tra i motivi di rifiuto della consegna nella disciplina del MAE, delle ragioni di salute croniche del consegnando: infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della q.l.c. in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 111 Cost.....11
- 2) Mancata previsione, tra i motivi di rifiuto della consegna nella disciplina del MAE, del cittadino non appartenente all'UE, che risieda o dimori nel territorio italiano e che sia sufficientemente integrato in Italia: illegittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, comma 1, lett. c) della legge n. 69 del 2005 per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.; illegittimità consequenziale dell'art. 18-*bis*, comma 2, della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 202112

PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE15

- 1) Armi e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere: infondatezza della q.l.c. dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost..... 15

PARTE I. DIRITTO PENALE.

1)Circostanze del reato: una nuova declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

La sentenza n. 141 del 2021 si pone nel solco delle decisioni che, a partire dalla pronuncia n. 251 del 2012, hanno scalfito il meccanismo volto a limitare il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva reiterata, dichiarando fondata la q.l.c. dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. - come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005 - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto

comma, cod. pen.: il meccanismo che vieta, nella sua massima ampiezza, il giudizio di bilanciamento tra recidiva specifica reiterata e circostanze attenuanti contrasta con il principio di proporzionalità della pena e dunque viola gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.

La Corte, prendendo le mosse dal nucleo argomentativo comune alle precedenti decisioni che si sono susseguite in relazione all'art. 69, quarto comma, cod. pen., (tra le molte, sent. n. 251 del 2012 e n. 94 del 2023) e sintetizzabile nell'esigenza di mantenere un conveniente equilibrio tra la gravità, oggettiva e soggettiva, del reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando «...l'abnorme enfattizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato», insito nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., ha approfondito le caratteristiche della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità.

Ha rimarcato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è destinata ad applicarsi a reati - tra cui assumono rilievo la rapina e l'estorsione per l'elevata pena minima edittale - la cui offensività arrecata al patrimonio, da solo ovvero unitamente ad altro bene giuridico, si presenta di particolare modestia.

A fronte di condotte di scarsa offensività, la risposta sanzionatoria deve essere adeguatamente calmierata, anche mediante l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ma il descritto meccanismo, preordinato a irrogare una pena proporzionata all'offensività del fatto, finisce per essere sistematicamente eliso nel ricorrente caso in cui all'imputato sia contestata - e ritenuta sussistente - la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.

Conseguentemente, la Corte è pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., al fine di non imporre al giudice di irrogare - in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - una sanzione sproporzionata rispetto al concreto disvalore del fatto di reato.

2) Sospensione del procedimento con messa alla prova: infondatezza della q.l.c. dell'art. 168-bis, comma primo, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, Cost.

La sentenza n. 146 del 2023 ha dichiarato infondata la q.l.c. dell'art. 168-bis cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consente l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova (di seguito: MAP), nell'ipotesi di imputato per omicidio stradale (non aggravato), attenuato per concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.

Ripercorsi i tratti distintivi della MAP, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 e successivamente potenziata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la Corte ha osservato come l'accessibilità all'istituto sia rapportata ai limiti edittali di pena per le singole ipotesi di reato

non circostanziato, a tale fine non dovendo essere considerate, pertanto, né le contestate aggravanti, né le (possibili) circostanze attenuanti: ciò, sulla base di una scelta di politica criminale che, costituendo espressione della discrezionalità del legislatore, non è censurabile, a patto che non sia irragionevole.

E tale scelta, rimarca la Corte, non appare irragionevole, neppure ove comparata al differente regime previsto per l'art. 131-*bis* cod. pen., posto che la rilevanza delle attenuanti ad effetto speciale, al fine della verifica del superamento o meno della soglia prevista per l'operatività della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, assume un ruolo essenziale nell'accertamento della sussistenza del reato e delle eventuali diminuenti (sent. n. 116 del 2023), prodromico all'eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Con specifico riferimento all'omicidio stradale, ha aggiunto inoltre che, pur all'esito della riduzione per effetto dell'attenuante di cui all'art. 589-*bis*, settimo comma, cod. pen., la pena edittale massima sarebbe comunque superiore alla soglia di ammissibilità della MAP, considerato che la riduzione (fino alla metà) per l'attenuante ad effetto speciale può limitarsi anche alla minima diminuzione di un giorno di reclusione, secondo la giurisprudenza di legittimità. (cfr. Sez. 3, n. 36915 del 3 novembre 2020, Rv. 280269-01).

Da ultimo, la Consulta ha altresì escluso il contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., rammentando la possibilità di applicare, nel caso di omicidio stradale (non aggravato), attenuato per il concorso di colpa della vittima, altri istituti, quali le misure alternative alla detenzione e la sospensione condizionale della pena, parimenti volti alla rieducazione del condannato.

3) Differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Legge "Cartabia"): infondatezza delle q.l.c. dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, conv., con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, par. 1, CEDU e 15, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Con sentenza n. 151 del 2023, è stata dichiarata infondata la q.l.c. dell'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modif., nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella parte in cui, avendo differito al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), n) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, concernente, tra l'altro, la procedibilità a querela di parte per i reati di violenza privata e danneggiamento, avrebbe contrastato con gli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma Cost., artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione, quest'ultimo, all'art. 7, par. 1, CEDU e art. 15, par. 1, del Patto sui diritti civili e politici.

La Corte costituzionale - incentrata l'attenzione, per quanto d'interesse, sul tema

dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022 - ha rilevato che, computato il periodo di *vacatio legis* dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (17 ottobre 2022), la vigenza delle nuove disposizioni sarebbe decorsa dal primo novembre 2022. Per effetto dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 (pubblicato ed entrato in vigore il 31 ottobre 2022), emanato per ragioni di straordinaria necessità ed urgenza connesse all'obiettivo di «consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto della riforma» ne è stata differita l'entrata in vigore, con l'introduzione dell'art. 99-*bis* del d.lgs. n. 150 del 2022, alla data del 30 dicembre 2022.

Ad avviso del giudice *a quo* - investito del giudizio nei confronti di un imputato per i reati di violenza privata e danneggiamento, rispetto ai quali, nelle more del giudizio, era stata acquisita la remissione della querela della persona offesa - il differimento dell'entrata in vigore (tra l'altro) dell'art. 2, lett. e), n) del d.lgs. n. 150 del 2022 che ha stabilito il nuovo regime di procedibilità a querela (salvo casi particolari, non ricorrenti in quello di specie), ad opera dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, impedendo la declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela, sarebbe in contrasto con i parametri sopra indicati.

In primis, la sentenza costituzionale ha affrontato il profilo relativo alla dedotta violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., osservando che, nonostante il carattere plurimo delle disposizioni contenute nel decreto censurato, che obbliga ad interrogarsi «rispetto al requisito dell'omogeneità» (sent. n. 32 del 2014), deve tuttavia escludersi il contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina presenta una «omogeneità di scopo» (sent. n. 244 del 2016) e contiene una «normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita» (sent. n. 170 del 2017, n. 213 e n.30 del 2021).

Si tratta di interventi che, da un lato, riguardano il sistema penale (ergastolo ostativo, raduni illegali, differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), dall'altro, afferiscono all'organizzazione della sanità (anticipazione del termine finale per la vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2), essendo perciò ravvisabile un certo grado di omogeneità.

Non appaiono inoltre carenti i presupposti di «straordinaria necessità e urgenza» nella scelta di differire il termine dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022: con specifico riferimento al mutato regime, dalla procedibilità d'ufficio alla querela di parte, per reati nominati - tra cui, per quanto rileva, violenza privata e danneggiamento - tale modifica avrebbe comportato un onere informativo che gli uffici giudiziari avrebbero dovuto assolvere nei confronti delle persone offese (ai sensi dell'art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022, disposizione modificata per effetto del d.l. n. 162 del 2022), nel caso in cui, in virtù del pregresso regime, l'azione penale era già stata esercitata. Giustificativa, pertanto, della decretazione d'urgenza è stata ritenuta l'esigenza di soddisfare la necessità di adottare misure organizzative idonee a fronteggiare una situazione critica per gli uffici giudiziari.

Conseguentemente, la q.l.c. è stata ritenuta infondata.

Analogamente infondata è stata ritenuta la q.l.c. sollevata in riferimento all'art. 73, terzo

comma, Cost.

La Corte ha osservato che, nell'attribuire alla «legge stessa» la possibilità di stabilire un termine diverso da quello (ordinario) di *vacatio legis*, la Costituzione non intende conferire una competenza riservata a stabilire autonomamente il proprio termine di *vacatio*, rientrando, per contro, nell'ordinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire rispetto ad una disposizione non ancora vigente, anche al fine di incidere sul relativo termine di entrata in vigore (sent. n. 71 del 1957, ord. n. 170 del 1983).

E, osserva la Corte, anche alla luce della lettura operata da parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 22658 del 10 maggio 2023, Rv. 284698-01; Sez. 2, n. 8938 del 20 gennaio 2023, Rv. 284288-01, Sez. 5, n. 45104 del 4 novembre 2022, non mass.), è stata eliminata dall'art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022, la previsione dell'onere informativo gravante sul singolo ufficio giudiziario verso la persona offesa.

In ultimo, la Consulta ha parimenti escluso la fondatezza della q.l.c. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione, quest'ultimo, all'art. 7, par. 1, CEDU e art. 15, par. 1, del Patto sui diritti civili e politici, segnatamente negando che, per effetto dell'introduzione dell'art. 99-*bis* del d.lgs. n. 150 del 2022, si fosse determinato un fenomeno di successione di leggi nel tempo.

Per effetto dell'intervento di cui al d.l. n. 162 del 2022 - si è osservato - l'atto normativo "principale" (d.lgs. n. 150 del 2022) non ha acquisito, nel suo complesso, vigenza ed efficacia obbligatoria, per cui, non essendo venuti in rilievo i contenuti "più favorevoli", nello specifico, regime di procedibilità a querela, anziché d'ufficio, per i delitti oggetto del giudizio *a quo*, non può venire in gioco il principio di retroattività della *lex mitior*.

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE.

1) Intercettazioni "dirette"/"indirette" e intercettazioni "casuali" di conversazioni di deputato: risoluzione di conflitto di attribuzioni tra Sezione disciplinare del CSM e Camera dei deputati.

Con la sentenza n. 157 del 2023, la Consulta ha ribadito che l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 deve essere richiesta non solo se l'atto di indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità (intercettazioni cosiddette "dirette"), ma anche quando la captazione sia comunque volta a conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso, essendo a tale fine dirimente, in sostanza, non la titolarità dell'utenza o del luogo, ma la direzione dell'atto di indagine (cosiddette intercettazioni "indirette"), mentre la diversa fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, della citata legge n. 140 del 2003 si riferisce alla richiesta, sempre rivolta alla Camera di appartenenza del parlamentare, di autorizzazione all'utilizzo in giudizio di un atto d'indagine già svolto, nel caso in cui l'autorità giudiziaria

ritenga necessario avvalersi di intercettazioni o tabulati già acquisiti, rispetto ai quali, per il carattere occasionale dell'interlocuzione del parlamentare, l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto munirsi preventivamente dell'autorizzazione della Camera di appartenenza.

La Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost., aveva negato l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche raccolte nell'ambito di un procedimento penale riguardante terzi, nel giudizio davanti alla Sezione disciplinare del CSM a carico di un parlamentare, magistrato fuori ruolo: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2023, nel giudizio di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, ha statuito che non spettava alla Camera negare l'autorizzazione successiva per l'utilizzo delle captazioni informatiche, in quanto non si versava in ipotesi di captazioni "indirette", e quindi assoggettate ad autorizzazione preventiva. Dunque, la richiesta avanzata dalla Sezione disciplinare del CSM imponeva una nuova valutazione, da parte della Camera dei deputati, circa la sussistenza dei presupposti ai quali è condizionata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, l'utilizzazione delle comunicazioni e conversazioni intercettate in un procedimento riguardante terzi, alle quali abbiano preso parte un membro del Parlamento.

Il punto nodale della decisione riguarda la qualificazione delle captazioni in oggetto, ovvero se esse possiedano o meno la natura di intercettazioni "indirette", da assimilarsi, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 390 del 2007) alle captazioni "dirette" e assoggettate al regime di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare, concretando un'attività di indagine rivolta verso utenze intestate o nella disponibilità di un membro del Parlamento, coperte dalle garanzie previste all'art. 68, terzo comma, Cost.

La menzionata giurisprudenza costituzionale è giunta ad estendere le garanzie previste dall'art. 68, terzo comma, Cost. alle ipotesi in cui le captazioni - pur non precipuamente rivolte ad una utenza intestata o in uso al parlamentare - siano tuttavia volte a conoscere il contenuto di una conversazione o di una comunicazione del membro del Parlamento, sul rilievo che, a tale fine, appare dirimente la direzione dell'atto di indagine, a prescindere, dunque, dalla titolarità dell'utenza intercettata e del luogo in cui avviene la captazione.

Diversamente, ove si tratti di captazioni a carattere "casuale", la cui acquisizione al compendio probatorio richiede l'autorizzazione successiva ai fini dell'utilizzo di materiale captativo che sia stato già acquisito, per il quale - data l'occasionalità della captazione - l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto munirsi della preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza (sent. n. 114 e 113 del 2010, n. 390 del 2007; Cass. Sez. F., n. 34244 del 9 settembre 2010, Rv. 248216-01).

Muovendo da tali premesse normative e giurisprudenziali, la Corte ha escluso che nel caso esaminato ricorressero i presupposti del diniego dell'autorizzazione successiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 140 del 2003 da parte della Camera, posto che non risultavano elementi indicativi del fatto che l'attività di captazione fosse univocamente (pur se indirettamente)

rivolta ad intercettare anche le comunicazioni del deputato.

Hanno assunto in proposito rilievo la circostanza che il deputato medesimo non fosse mai stato indagato, che non fossero emersi indizi di reità a suo carico, né sarebbero successivamente emersi indizi di reato nei confronti dello stesso. Non era dato, inoltre, ritenere che gli atti di indagine fossero rivolti anche a captare le comunicazioni cui aveva partecipato il parlamentare.

Alla luce del quadro tratteggiato, doveva escludersi che le captazioni in oggetto possedessero la natura di captazioni "indirette", le quali, se del caso, avrebbero imposto l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza.

Conseguentemente, la Corte ha concluso che era da ritenersi legittima la richiesta, rivolta dalla Sezione disciplinare del CSM alla Camera dei deputati, volta ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione (successiva) delle captazioni ex art. 6 della legge n. 140 del 2003.

E' stata così ravvisata la menomazione delle attribuzioni della Sezione disciplinare del CSM, derivante dall'illegittima interferenza sull'esercizio del potere ad essa attribuito ai sensi dell'art. 105 Cost. e del non corretto esercizio del potere da parte della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.

La Corte ha disposto che «...La richiesta di autorizzazione avanzata dalla Sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003».

In conclusione, risolvendo il conflitto di attribuzioni promosso dalla Sezione disciplinare del CSM, la Corte costituzionale ha affermato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato, sul rilievo che difettesse l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 e, per l'effetto, ha annullato la delibera della Camera assunta in data 12 gennaio 2022.

2)Riconducibilità alla nozione di «sequestro di corrispondenza», a norma dell'art. 68, terzo comma, Cost., dell'acquisizione di messaggi di testo inviati a mezzo *WhatsApp* e posta elettronica da o per membri del Parlamento: risoluzione di conflitto di attribuzioni tra Senato della Repubblica e Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze.

Con sentenza n. 170 del 2023, la Consulta ha statuito che i messaggi scambiati mediante l'applicativo *WhatsApp* e le missive di posta elettronica ricadono nella nozione di "corrispondenza" di cui all'art. 68, terzo comma, Cost., anche alla luce della lettura fornita dalla Corte EDU con le sentenze, Grande Camera, 5 settembre 2017, Barbulescu contro Romania e Sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber contro Norvegia.

La vicenda trae origine dal provvedimento di sequestro probatorio, disposto dalla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, di telefoni cellulari appartenenti ad alcuni indagati, nella cui memoria risultavano conservati messaggi di testo, scambiati mediante l'applicativo *WhatsApp*, e messaggi di posta elettronica, intercorsi tra un senatore e terzi indagati, acquisiti senza la previa autorizzazione del Senato della Repubblica, analogamente ad alcuni estratti conto afferenti un conto corrente del medesimo senatore.

In primo luogo, la Corte si è soffermata sul tema della riconducibilità di tali forme di comunicazione alla nozione di corrispondenza, ai fini dell'art. 68, terzo comma, Cost.

E la conclusione è stata affermativa, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, nel cui ambito sono stati ricondotti all'art. 8 CEDU i messaggi di posta elettronica, gli *sms*, la messaggistica inviata e ricevuta tramite *internet* (cfr., tra le molte, Corte EDU, Grande Camera, sentenza 5 settembre 2017, *Barbulescu contro Romania*; Sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, *Saber contro Norvegia*).

La Corte ha quindi attribuito natura di "corrispondenza" anche ai messaggi, ricevuti e letti dal destinatario, che siano rimasti memorizzati nella memoria dei dispositivi elettronici del mittente e/o del destinatario e, a tale fine, ha preso atto, per giungere a conclusioni opposte, del consolidato indirizzo di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 39529 del 1 luglio 2022, non mass.; Sez. 6, n. 22417 del 16 marzo 2022, Rv. 283319-01) che attribuisce la natura di «documenti» - non coperti, come tali, dalla disciplina di cui agli artt. 266-*bis* e 254 cod. proc. pen. - ai messaggi di posta elettronica, *sms*, *WhatsApp*, già ricevuti e memorizzati all'interno del dispositivo del mittente e/o del destinatario.

La Consulta rimarca che, in tale contesto, venendo in gioco le guarentigie del Parlamento, occorre avere particolare riguardo all'effettività della tutela che deve essere garantita all'istituzione rappresentativa, trattandosi, in definitiva, di assicurare protezione non già alla persona, bensì alla funzione che la medesima rappresenta (sent. n. 390 del 2007, n. 38 del 2019).

A tale premessa consegue che il sistema di garanzie previsto dall'art. 68, terzo comma, Cost. non potrebbe limitarsi alle comunicazioni in corso, dovendo invece estendersi alla fase, per così dire, statica, coerentemente con la più ampia tutela già accordata ai tabulati telefonici (sent. n. 38 del 2019).

E, ad avvalorare l'esegesi prospettata, la Corte attinge, ancora una volta ma con opposte finalità, alla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le molte, Sez. 5. n. 30735 del 29/9/2020, non mass.; Sez. 5 n. 12603 del 2 febbraio 2017, Rv. 269517-01) che individua la sfera applicativa del reato di cui all'art. 616 cod. pen. nel momento statico della comunicazione, mentre la copertura della fase dinamica è demandata agli artt. 617 e 617-*quater* cod. pen.

Da ultimo, esclude che possa essere invece considerata «corrispondenza» l'estratto conto afferente il conto corrente di un parlamentare, in disparte l'ipotesi in cui esso sia stato spedito al correntista per posta, non trattandosi, in sé, di corrispondenza.

In conclusione, nel caso in cui l'autorità giudiziaria, svolgendo indagini e, segnatamente, disponendo il sequestro di dispositivi elettronici di terzo, non parlamentare, venga a

conoscenza di corrispondenza contenuta nella memoria del dispositivo, inviata dal o diretta verso un membro del Parlamento, ha l'obbligo di sospendere l'attività di indagine e di rivolgere alla Camera di appartenenza la richiesta di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003.

3) Incompatibilità del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l'incidente di esecuzione «che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte»: infondatezza della q.l.c. dell'art. 34 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, Cost.

Con sentenza n. 172 del 2023, è stata dichiarata manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, tra le cause di incompatibilità, quella del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l'incidente di esecuzione «che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte». Da un lato, la fase procedimentale svolta nelle forme dell'incidente di esecuzione che contesti la confisca non ha natura di impugnazione, essendo precipuamente volta a instaurare il contraddittorio tra le parti, dall'altro, il principio del contraddittorio può dirsi rispettato anche laddove esso sia declinato nelle forme del contraddittorio eventuale o differito, per cui non ricorrono, nel caso di specie, né la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., né dell'art. 111, secondo comma, Cost.

La Corte non ha ravvisato alcun contrasto con gli artt. 3, primo comma, Cost. e con l'art. 111, secondo comma, Cost. dell'art. 34 cod. proc. pen., nel caso in cui al medesimo giudice persona fisica sia assegnato l'incidente di esecuzione relativo alla confisca delle armi, instaurato ad istanza dell'interessato, successivamente al decreto di archiviazione per estinzione del reato di omessa denuncia di trasferimento di armi, già regolarmente denunciate e di esplosione di colpi di arma da fuoco, definito con oblazione e confisca (obbligatoria) delle armi.

E' stato escluso che tale situazione sia assimilabile alle ipotesi oggetto delle sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, ove, diversamente dal caso in esame, la Corte ha riconosciuto che il giudice si trovasse investito di «frammenti di cognizione», di talchè emergeva l'esigenza di rendere il giudice del rinvio immune dalla «forza della prevenzione».

Non altrettanto nel caso *de quo*, dove, successivamente alla confisca disposta *de plano*, all'esito dell'archiviazione, la successiva fase non possiede natura impugnatoria, essendo essenzialmente volta ad instaurare tra le parti il contraddittorio differito: ne deriva che non si realizza alcuna violazione dell'art. 3 Cost. - non potendosi assimilare al caso di normale incompatibilità nell'articolazione tra i gradi del processo - né dell'art. 111, secondo comma, Cost., tutelato anche in caso di contraddittorio eventuale e differito (sentenze n. 115 del 2001, n. 91 del 2023).

E - precisa la Corte - il giudice potrà svolgere ogni accertamento relativo alla commissione del reato (nei suoi elementi oggettivo e soggettivo) da parte dell'imputato, tenendo conto delle sue eventuali allegazioni, come prescritto secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 5 del 2023.

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE.

1) Mancata previsione, tra i motivi di rifiuto della consegna nella disciplina del MAE, delle ragioni di salute croniche del consegnando: infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della q.l.c. in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 111 Cost.

La sentenza n. 177 del 17 luglio 2023, depositata il 28 luglio 2023 ha ritenuto infondata, nei sensi di cui in motivazione, la q.l.c. degli artt. 18 e 18-*bis* della legge n. 69 del 2005, previo rinvio pregiudiziale, disposto con ord. n. 261 del 2021 alla C.G.U.E., affinché fornisca una lettura degli artt. 3, 4 e 4-*bis* della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relative al MAE e alle procedure di consegna tra Stati membri, vincolante per gli Stati membri in relazione all'obiettivo di evitare la lesione dei diritti fondamentali del ricercato, lasciando invece liberi gli Stati membri stessi sulla forma e sui mezzi con i quali raggiungere il menzionato obiettivo.

Per quanto di interesse, la C.G.U.E. ha risposto al quesito con sentenza 18 aprile 2023, nella causa C-699/21 E. D.L., affermando, in sintesi (par. 6.5) che:

- qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna della persona comporti un pericolo per la sua salute, l'A.G. potrà sospendere la sua consegna;

- qualora l'A.G. ritenga che esistano motivi seri e comprovati che la consegna esporrebbe a rischi la salute della persona, sospenderà l'esecuzione e solleciterà lo Stato emittente a trasmettere informazioni in ordine alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire ovvero detenere la persona e di adeguarle allo stato di salute della persona medesima;

- laddove, alla luce delle informazioni assunte, risulti che il rischio non possa essere escluso entro un termine ragionevole, l'A.G. dovrà rifiutare la consegna; per contro, se potrà escludere il rischio menzionato, concorderà con l'emittente una nuova data di consegna.

Ciò premesso, la Corte, con sentenza interpretativa di rigetto, ha escluso ricorrere i vizi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice *a quo*.

E pertanto:

- è stata ritenuta non fondata la q.l.c. in riferimento all'art. 3 Cost., alla luce dell'eterogeneità del MAE rispetto all'extradizione (art. 705, comma 2, cod. proc. pen.), rimarcando che soltanto il primo si poggia intorno all'elevato nell'elevato grado di fiducia tra gli Stati dell'Unione e sull'affidamento di reciproco rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E., sentenza E. D.L., par. 30), in base ai quali si presume che

ciascuno Stato membro offra al detenuto o all'arrestato cure e trattamenti adeguati;

– è stata ritenuta non fondata la q.l.c. in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost., essendo possibile ovviare alla mancata previsione, nelle disposizioni censurate, di un motivo di rifiuto della consegna giustificato dal grave rischio per la salute dell'interessato, attraverso un'interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relative al MAE e alle procedure di consegna tra Stati membri), alla luce della sentenza E. D.L. che ne assicura la conformità ai parametri costituzionali.

In sintesi, gli artt. 18 e 18-*bis* della legge n. 69 del 2005 dovranno essere interpretati dalle Corti di appello, in coerenza con i principi della decisione quadro 2002/584/GAI e di quanto statuito con la sentenza E. D.L. della C.G.U.E. nei seguenti termini:

-accertare i presupposti che legittimano la consegna, nonché l'assenza di cause ostative alla consegna medesima, ai sensi degli artt. 18 e 18-*bis* della legge n. 69 del 2005;

-valutare l'eventuale sussistenza di una grave malattia della persona ricercata, nonché di «motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa e irrimediabile del suo stato di salute» (così, la sentenza E. D.L., secondo alinea del dispositivo);

-sospendere, in caso di riscontro di tali condizioni, la decisione sulla consegna e «sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio», secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 69 del 2005 e già utilizzate dalle corti di appello per effettuare gli accertamenti circa l'effettiva sussistenza di un «rischio concreto di trattamento inumano o degradante», ovvero un «rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo».

Nel caso in cui tale approfondimento consenta a una soluzione idonea a evitare tale rischio, la Corte di appello emetterà la decisione favorevole alla consegna; per contro, nel caso in cui, all'esito dell'interlocazione, non sia stato possibile, entro un termine ragionevole, individuare una soluzione adeguata, la Corte rifiuterà la consegna, ferma restando la competenza del Presidente della Corte di appello (o di suo delegato) ai sensi dell'art. 23, commi da 2 a 4, della legge n. 69 del 2005, a sospendere la consegna per le ragioni indicate, ovvero per il pericolo per la vita o per la salute di natura transitoria o comunque sorte successivamente alla decisione favorevole alla consegna.

2) Mancata previsione, tra i motivi di rifiuto della consegna nella disciplina del MAE, del cittadino non appartenente all'UE che risieda o dimori nel territorio italiano Stato e che sia sufficientemente integrato in Italia: illegittimità costituzionale dell'art.18-*bis*, comma 1, lett. c) della legge n. 69 del 2005 per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.,

in relazione all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.; illegittimità consequenziale dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 2021.

Con la sentenza n. 178 del 2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, lett. c) della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui non prevede che la corte di appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di Stato terzo, che abbia legittimamente ed effettivamente residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza siano eseguite in Italia.

In via consequenziale, ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, introdotto dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, nella parte in cui non prevede che la corte di appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza siano eseguite in Italia.

La sentenza n. 178 del 6 luglio 2023, depositata il 28 luglio 2023 ha ritenuta fondata la q.l.c. dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, previo rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, (ord. n. 217 del 2021), alla C.G.U.E. affinché fornisse una lettura dell'art.4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relative al MAE e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Per quanto di interesse e in estrema sintesi, la C.G.U.E. - premesso che agli Stati membri fa capo, in sede di trasposizione dei motivi di non esecuzione facoltativa del MAE di cui all'art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, un margine di discrezionalità, nel rispetto doveroso, ex art. 1, par. 3, dei diritti e dei principi fondamentali di cui all'art. 6 TUE, tra cui il principio di uguaglianza davanti alla legge ai sensi dell'art. 20 CDFUE - ha risposto al quesito con sentenza 6 giugno 2023, nella causa C-700/21 O.G. (per eventuali approfondimenti, si rinvia al *report* a cura dell'Ufficio Relazioni Internazionali relativo alla menzionata sentenza C.G.U.E. del 6 giugno 2023, C-700/21), affermando che:

-l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI si limita a richiedere che la persona destinataria di MAE sia dimorante nello Stato membro di esecuzione e ne sia cittadino o residente, altresì disponendo che lo Stato si impegni a eseguire la pena o la misura di sicurezza per la quale il MAE è stato rilasciato;

-qualora si tratti di straniero (non appartenente a uno Stato membro) residente o dimorante nello Stato di esecuzione, il suo radicamento e l'esistenza di stabili e intensi legami con la comunità di quello Stato fa sì che l'impegno, da parte dello Stato membro di esecuzione,

ad eseguire la privazione della libertà non si atteggi diversamente nei confronti del cittadino di un paese terzo, rispetto al cittadino dell'Unione, anche alla luce dell'obiettivo di favorire il reinserimento del medesimo di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, valutato sulla base del suo grado di integrazione nello Stato membro medesimo.

Pertanto:

1. l'art. 4, punto 6, della decisione quadro citata prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del MAE allorchè sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro, ne sia cittadino, o vi risieda, se lo Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura conformemente al suo diritto interno, mentre l'art. 18-*bis*, comma 1, lett. c) della legge n. 69 del 2005 consente di rifiutare la consegna soltanto di cittadini italiani, ovvero di cittadini di altro Stato membro, residenti o dimoranti in Italia, escludendo, implicitamente ma inequivocabilmente, i cittadini di paesi terzi, pur se legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia;

2. «l'art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 dev'essere interpretato nel senso che: per valutare se occorre rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest'ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro». (così, par. 68 e dispositivo della sent. C.G.U.E. cit.).

La Corte costituzionale, alla luce dei criteri ermeneutici forniti dalla C.G.U.E., ha pertanto ritenuto fondate le q.l.c. dell'art. 18-*bis*, comma 1, lett. c) della legge n. 69 del 2005 in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l'esecuzione all'estero della pena o della misura di sicurezza nei confronti di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finisce per ostacolare gravemente, una volta eseguita la pena o la misura, il reinserimento sociale della persona medesima, cui entrambe debbono tendere.

Ne discende che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione (la corte di appello, nell'ordinamento italiano) dovrà valutare se la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, effettivamente e legittimamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, e se, in caso affermativo, risulti

«sufficientemente integrata» nello Stato italiano, si da imporre che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia, in modo da non pregiudicare la funzione rieducativa delle medesime.

«Un rilievo importante in questa valutazione dovrà essere riconosciuto al possesso, da parte della persona ricercata, dello *status* di soggiornante di lungo periodo, previsto dalla direttiva 2003/109/CE e dall'art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *status* che la stessa sentenza O.G. afferma costituire “un autentico strumento di integrazione sociale” e quindi “un forte indizio del fatto che i legami della persona ricercata con lo Stato membro di esecuzione sono sufficienti a giustificare il rifiuto di eseguire il mandato di arresto europeo”». (cfr., testualmente, pag. 12 della sent. n. 178 del 2023).

La Consulta, preso inoltre atto dell'avvenuta modificazione della disposizione censurata ad opera del d.lgs. n. 10 del 2021, il cui contenuto è confluito nel comma 2 dell'art. 18-*bis* della legge n. 69 del 2005, ha ravvisato in tale ultima disposizione lo stesso vizio di illegittimità costituzionale che inficiava il previgente art. 18-*bis*, comma 1, lett. c) della legge cit., posto che la disposizione di cui al comma 2 non prevede alcun motivo di rifiuto a favore del cittadino di uno Stato terzo che pure risieda o dimori legittimamente ed effettivamente in Italia, ciò che, dunque, giustifica una pronuncia di illegittimità consequenziale della nuova disposizione, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

Tuttavia, rimarca la Consulta, «l'esigenza di uguaglianza di trattamento tra cittadino di altro Stato membro e cittadino di uno Stato terzo su cui si impernia l'intera sentenza O.G., vieta evidentemente che a quest'ultimo possa essere riservato un trattamento più favorevole di quello (legittimamente) riservato dal legislatore nazionale al cittadino di altro Stato membro».

Conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, comma 2, della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, deve essere limitata alla situazione in cui la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni (dato cronologico, quest'ultimo, cristallizzato dall'art. 18-*bis*, comma 2, della legge n. 69 del 2005, come introdotto nel 2021 con riferimento ai cittadini di altro Stato membro) e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza siano eseguite in Italia.

PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE.

1)Armi e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere: infondatezza della q.l.c. dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost.

La Consulta, con sentenza n. 139 del 2023, depositata il 10 luglio 2023, ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) per contrasto con gli art. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost.

I dubbi di legittimità costituzionale si appuntano, secondo il rimettente, sul divieto di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche, nella parte in cui la norma non richiede, ai fini della punibilità, «la sussistenza di circostanze di tempo e di luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona».

In sintesi, le questioni riguardano la disciplina relativa al porto delle armi improprie "nominate".

Va appena rimarcato come gli strumenti che, pur non avendo naturale destinazione all'offesa della persona, possono essere occasionalmente destinati all'offesa, si distinguono in "nominati" o "tipici" (in quanto espressamente menzionati all'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975) e "innominati" o "atipici", ricompresi nella clausola di chiusura della parte finale della disposizione la quale indica «...qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona».

Soltanto per tali oggetti "innominati", accanto all'assenza di giustificato motivo, la punibilità della condotta di porto è subordinata alla sussistenza di circostanze spazio-temporali dimostrative del pericolo di offesa alla persona, da intendersi quale collegamento effettivo tra l'oggetto (non naturalmente destinato all'offesa) e la sua utilizzazione per l'aggressione (in proposito, cfr. Sez. 5, n. 49517 del 21 novembre 2013, Rv. 357758-01; Sez. 1, n. 11812 del 26 febbraio 2009, Rv. 243488-01).

Prendendo le mosse dal diverso regime stabilito dal legislatore per le due categorie di strumenti atti all'offesa - e considerato che, per la categoria degli strumenti "nominati" atti ad offendere, vige il divieto di porto fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, «senza giustificato motivo», nozione ricondotta, nel diritto vivente, a «particolari esigenze dell'agente...corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto» (cfr., *ex multis*, Sez. 1, n. 578 del 30 settembre 2019 (dep. 2020), Rv. 278083-01; Sez. 4, n. 49769 del 14 novembre 2019, Rv.277878-01) - la Corte ha ritenuto infondate le q.l.c. sollevate dal Tribunale.

Con riferimento al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, imperniato sull'assunto per cui, a fronte di caratteristiche comuni relative all'intera categoria delle armi improprie, sia "tipiche", sia "atipiche", aventi tutte natura lecita e solo occasionalmente utilizzabili all'offesa, non sarebbe giustificato il trattamento più rigoroso - che non prevede l'accertamento della sussistenza delle circostanze spazio-temporali tali da ritenerne l'utilizzabilità per l'offesa alla

persona - in relazione all'esistenza di strumenti "atipici" (ad esempio, bastoni e martelli) di capacità offensiva pari o superiore di quella propria di taluni strumenti "tipici" (ad esempio, tubi o bulloni), la Corte ha evidenziato l'esistenza di una chiara *ratio* nella norma censurata.

Invero, tra gli strumenti "tipici", accanto a quelli che, per caratteristiche ontologiche, sono più pericolosi per l'incolumità, sono stati collocati dal legislatore quelli che, di frequente, vengono impiegati per l'offesa alla persona (si pensi a mazze, tubi, catene e bulloni), di talché non è irragionevole la rilevanza penale delle condotte di porto di questi oggetti, a prescindere dal requisito dell'accertamento delle circostanze di tempo e di luogo che renda verosimile l'impiego dello strumento in senso offensivo.

Tale menzionato requisito, previsto invece per la punibilità del porto degli strumenti "innominati", svolge una insostituibile funzione di circoscrivere, per i dispositivi medesimi, il fatto tipico secondo l'accezione sviluppata dalla sentenza della Corte cost. n. 79 del 1982.

Con riferimento alla violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., la Corte premette un cenno alla nota, duplice, funzione del principio di offensività, cristallizzato dalla giurisprudenza costituzionale, nella sua valenza "in astratto" - rivolta al legislatore (cfr. Corte cost. n. 211 del 2022, n. 225 del 2008, n. 263 del 2000) - e "in concreto", quale criterio interpretativo affidato al giudice che, nell'applicare la norma, non riconurrà al paradigma punitivo la violazione priva di attitudine lesiva (cfr. Corte cost. n. 211 del 2022, n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 265 del 2005, n. 263 del 2000, n. 360 del 1995).

Nel caso scrutinato, la Corte esclude che la norma censurata contrasti con il principio di offensività "in astratto", non essendo irrazionale, né arbitrario, che gli strumenti "nominati" o "tipici", selezionati dal legislatore per la loro attitudine offensiva o per il loro frequente impiego distorto, ove portati fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, siano considerati *tout court* pericolosi.

Parimenti, non è violato il principio di offensività "in concreto", spettando al giudice di escludere la punibilità di fatti, pur astrattamente riconducibili alla norma incriminatrice, qualora, alla luce delle circostanze di fatto, manchi ogni ragionevole possibilità che si produca un danno al bene giuridico tutelato (si pensi, ad esempio, a quanto statuito nella sentenza Corte cost. n. 62 del 1986 in tema di detenzione illegale di esplosivi).

In questa prospettiva, sottolinea il giudice delle leggi, «il principio di offensività "in concreto" può - e deve - operare anche in rapporto alla figura criminosa considerata», quindi, anche in relazione ai reati di pericolo presunto (cui appartiene la contravvenzione *de qua*). Pertanto, il giudice dovrà escludere la punibilità di fatti corrispondenti alla formulazione della fattispecie incriminatrice, quando, alla luce degli elementi di fatto emersi, manchi ogni ragionevole possibilità dell'insorgere del danno.

La censura relativa alla prospettata violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto priva di autonomia, è stata conseguentemente ritenuta infondata.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato non fondata la q.l.c. dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) per contrasto con gli art. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost.

Roma, 01 settembre 2023

Il redattore: Maria Eugenia Oggero

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Maria Acierno